

ESTRATTO DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 29.04.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTI "TARI" E "TASI"- DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E MODALITA' DI RISCOSSIONE 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi comunali indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

-688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

-703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale in data 20.02.2014:

- n. 10 " Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale
- n. 11 " Determinazione Aliquote e Detrazioni componente Tasi (Tributo sui servizi indivisibili) anno 2014;
- n.12 " Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2014;

- n.13 “ Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale propria Imu anno 2014;

VISTO il Regolamento comunale luc approvato con delibera n. 10 del 20.02.2014 ed, in particolare:

- ✓ Capitolo 1- art 5- Scadenze di pagamento parte luc
- ✓ Capitolo 3- art 16 -Scadenze di pagamento parte Tasi
- ✓ Capitolo 3- art 15 , comma 2- Modalità di versamento “Nelle more dell’emanazione dei decreti sulle modalità di versamenti di cui al comma 689 dell’art 1 della legge n.147/2013 e fino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI può essere auto liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente”;
- ✓ Capitolo 4 -art 33 -Riscossione, rateizzazione e riscossione coattiva parte Tari

CONSIDERATO che nelle delibere di approvazione del Regolamento Comunale luc e di determinazione delle aliquote e tariffe delle componenti Tasi e Tari è stato precisato che “nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’art 1 comma 688 e 689 della legge n. 147/2013 con successiva deliberazione saranno determinate modalità e termini di pagamento sia per la componente Tari che per la componente Tasi, restando ferme le scadenze di pagamento al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno per l’Imu”;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che con l’articolo 1 , comma 1 lett b) apporta modifiche al comma 688 della legge n. 147/2013 prevedendo che :

- per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
- che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Omissis “;

STABILITO che restano ferme al 16 giugno e 16 dicembre le scadenze per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili Imu;

VISTA la nota n. 5648 del 24.03.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta ad un quesito in materia di Tari, dalla quale si evince che la norma (comma 688 art 1 – Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014) attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della Tari, eventualmente di differente importo.

RICHIAMATO l’art 3 della Legge n. 2012/2000- Statuto del contribuente- “ Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione di provvedimenti di attuazioni in esse espressamente previsti”

RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell’approvazione della conversione in legge del D.l. 16 del 06.03.2014 e dei decreti di cui al comma 689 dell’art 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ed in base alle normative e alle considerazioni sopra richiamate, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale):

- **per la componente TARI(Tributo servizio rifiuti)**
- ✓ **Anno 2014** : n. 2 rate con scadenza 16 luglio e 16 novembre
- ✓ **Dall'anno 2015** : n. 2 rate con scadenza 16 maggio e 16 novembre

- **per la componente Tasi (tributo servizi indivisibili) ;**
- ✓ n. 2 rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre

RITENUTO, in base all'art 52 del D.Lgs n. 446/97, di disporre la riscossione del tributo sui servizi indivisibili con versamento in autoliquidazione da parte del contribuente e di variare le disposizioni del Regolamento Comunale luc come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

ATTESO che la delibera di determinazione delle scadenze e delle modalità di pagamento ha natura regolamentare e che tali scadenze di versamento sono recepite all'interno del regolamento comunale luc entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D.m. 19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine ulteriormente prorogato al 30.04.2014 con D.M. 13.02.2014;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con il seguente esito della votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 - 2) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale),
- per la componente TARI(Tributo servizio rifiuti)**
- Anno 2014 : n. 2 rate con scadenza 16 luglio e 16 novembre
 - Dall'anno 2015 : n. 2 rate con scadenza 16 maggio e 16 novembre

- per la componente Tasi (tributo servizi indivisibili) ;

- n. 2 rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre
- 3) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 , come modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 e dalla sua successiva legge di conversione;
- 4) di disporre la riscossione del tributo sui servizi indivisibili Tasi con versamento in autoliquidazione da parte del contribuente e secondo quanto indicato nel Regolamento luc come modificato con il presente atto;
- 5) di disporre la riscossione del tributo sui rifiuti Tari , in gestione diretta da parte del Comune che provvederà all'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti alle scadenze prestabilite;
- 6) di modificare il Regolamento per l'applicazione della luc in base a quanto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione che forma parte sostanziale ed integrante il presente atto;
- 7) di dare mandato al Funzionario Responsabile del Tributo luc , per gli atti di competenza, affinché si attenga agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
- 8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare successive variazioni per effetto di norme statali in merito;
- 9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dall'art 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011;
- 10) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

CAPITOLO 3 -TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI- TASI

1) articolo 15 - Abrogazione del comma 2

2) articolo 16 – Integralmente sostituito con il seguente:

1. Qualora norme di legge non stabiliscano diversamente, il soggetto passivo effettua il versamento del tributo in due rate. Con la prima rata, da pagarsi entro il 16 giugno, deve essere versato un importo pari a quello dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. La Giunta comunale può, in presenza di situazioni particolari, differire i termini di cui al comma precedente.

3) articolo 17 – Integralmente sostituito con il seguente:

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui all'art 3- capitolo 1 disciplina generale luc.

CAPITOLO 4 TRIBUTO SUI RIFIUTI- TARI

1) articolo 33 – Integralmente sostituito con il seguente:

1. Il Comune riscuote la componente TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando, per posta semplice, ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. La tassa è liquidata, salvo diversa disposizione normativa, in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art 19 del D.Lgs n. 504/1992, aventi le seguenti scadenze: 16 maggio acconto – 16 novembre saldo. Salvo diversa disposizione normativa e, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. L'acconto è liquidato, fino alla definitiva approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio con la seconda rata. Per l'anno 2014 il tributo Tari e l'addizionale provinciale di cui all'art 19 del D.Lgs n. 504/92 sono versati in due rate scadenti il 16 luglio e 16 novembre.
3. La Giunta comunale può, in presenza di situazioni particolari, differire i termini di cui al comma precedente.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché con altre forme di pagamento stabilite dalla legge.

5. Su richiesta del contribuente, il Comune, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e/o accertamento in base a quanto disposto dal Regolamento delle Entrate comunali.
6. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.